

D.G.R. 11 gennaio 2008, n. 20 (1).

Approvazione Linee guida, di cui all'art. 2 del Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9 - "Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise".

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° febbraio 2008, n. 2, suppl. ord. n. 3.

La Giunta regionale

(omissis)

Visti:

- la Legge del 31 dicembre 1998, n. 476: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della Legge del 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";
- la Legge del 4 maggio 1983 n. 184: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", il cui titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge n. 149/2001 viene modificata in "Diritto del minore ad una famiglia";
- il Reg. 19 dicembre 2007, n. 4 di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9: "Provvedimenti per l'adozione di minori da parte di coppie residenti nella regione Molise" ed in particolare l'art. 2 che prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso, la Giunta Regionale approva linee guida operative in materia di adozione;
- il Piano socio-assistenziale regionale, triennio 2004/2006, approvato con Delib.C.R. 12 novembre 2004, n. 251;

Considerato:

- che l'art. 39-bis della Legge n. 476/1998 di modifica della Legge n. 184/1983, in tema di adozioni di minori stranieri, impegna la Regione nell'ambito delle proprie competenze a:
 - sviluppare una efficiente rete di servizi operanti nel territorio regionale in grado di realizzare le finalità di cui alla citata legge;
 - vigilare sul funzionamento delle Strutture e dei Servizi territoriali e sull'applicazione di adeguanti livelli di intervento;
 - promuovere le definizioni di protocolli operativi e convenzioni tra Enti autorizzati e Servizi, nonché forme stabiliti di collegamento fra gli stessi e l'Autorità giudiziale minorile;
- che per ottemperare a tale dettato normativo il SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale con la collaborazione di alcuni Esperti in materia e dell'Osservatorio Regionale sui Fenomeni Sociali ha elaborato le linee guida in materia di adozioni nazionali ed internazionali con annesso protocollo operativo, tramite le quali si intende pervenire ad una corretta valutazione dell'idoneità genitoriale e ad un buon inserimento del minore nel nucleo adottivo oltre che ad una semplificazione delle fasi, dell'iter procedurale: preparazione, formazione, accompagnamento e supporto post-adozione;

Letto il documento "Linee guida regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale";

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;

unanime delibera

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- Di recepire ed approvare il documento: "Linee guida regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale", così come elaborate dal SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale in collaborazione con Esperti in materia e con l'Osservatorio Regionale sui Fenomeni Sociali, allegato e parte integrante del presente atto;
 - Di demandare alla direzione generale III il coordinamento tra gli Assessorati competenti della REGIONE MOLISE con la Commissione Nazionale per le Adozioni Internazionali, il Tribunale per i Minorenni, l'A.S.Re.M., gli Ambiti Territoriali e gli Enti autorizzati e DI PROMUOVERE, anche attraverso incontri diretti, la stipula di protocolli d'Intesa, lo scambio di informazioni, di conoscenze e di esperienze lavorative.
-
-

Allegato

Linee guida regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale

Premessa

Le presenti linee-guida sono state elaborate attraverso un lavoro di concertazione promosso dalla Regione Molise e gli Enti istituzionalmente investiti di compiti in relazione all'adozione nazionale ed internazionale.

Esse si fondano sul presupposto che l'adozione corrisponda ad un complesso processo culturale, dove la genitorialità e la filiazione sperimentano percorsi alternativi, un processo in cui i fattori evolutivi, sociali e psicologici assumono forme nuove rispetto a quelli connessi alla genitorialità biologica.

Una persona adottabile ed una famiglia adottante costituiscono infatti, all'inizio, due mondi che entrano in rapporto tra loro: queste linee guida forniscono orientamenti ai soggetti incaricati di favorire la conoscenza e l'incontro tra queste due realtà, e supportare l'evoluzione delle funzioni genitoriali e filiative. Per svolgere questo compito in modo adeguato è necessario un insieme coordinato di interventi, fra loro non sovrapponibili, risultato atteso dalla realizzazione di un'ampia e qualificata collaborazione tra i soggetti istituzionali, secondo le competenze ed i tempi previsti dalle norme vigenti. L'aumento di adozioni internazionali e la tendenza all'aumento dell'età media dei bambini adottati impongono alle istituzioni un'attenzione particolare a ridurre i fattori di crisi che possono accrescere il rischio di fallimenti adottivi o che l'esperienza adottiva si trasformi in una nuova fonte di vittimizzazione per i bambini. Specialmente i minori reduci da esperienze traumatiche e/o da relazionali tali da incrementare il rischio di subire nuove violenze come risposta da parte di genitori incapaci di rispondere adeguatamente ai loro bisogni o di dare il giusto

significato ai comportamenti dei figli. È in questa prospettiva, quindi, che va preso seriamente in considerazione il problema del maltrattamento che il bambino adottivo può sperimentare nella nuova famiglia.

In considerazione della complessità del fenomeno e del percorso individuato e della necessità di rendere omogenei gli interventi, la Regione Molise ha organizzato con la collaborazione con l'Università del Molise uno stage formativo a cui hanno partecipato gli operatori coinvolti nel processo adottivo.

In virtù di quanto sancito dall'articolo 3 del Regolamento Attuativo della legge regionale 30 aprile 2004, n. 9 avente per oggetto: "Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise" ed al fine di integrare e rendere omogenei gli interventi sul territorio regionale, gli Ambiti Territoriali, in forma singola o associata, istituiscono équipes territoriali integrate multiprofessionale, anche sovrambito, operanti sia per l'adozione internazionale che nazionale, oppure si convenzionano con l'ASREM per l'affidamento delle funzioni ai Consulitori pubblici operanti in Molise. In caso di gestione sovrambito, gli ambiti interessati devono sottoscrivere un protocollo d'intesa nel quale vengono stabilite la sede operativa delle équipes, le modalità organizzative nonché gli oneri finanziari a carico degli enti sottoscrittori.

La Regione Molise, con il presente atto, intende promuovere un sistema integrato che per realizzarsi efficacemente deve essere caratterizzato: dalla condivisione degli obiettivi, dalla concordata strategia operativa, da norme disciplinanti delle priorità di intervento e di mezzi per realizzarle, da fasi di osservazione/controllo che, consentendo una pronta lettura delle variabili di sistema, permettono di individuare ed eliminare eventuali effetti indesiderati (retroazione)."

La territorialità, come "luogo delle politiche sociali", e l'integrazione, quale "agire organizzativo progettuale e sinergico", sono fra i riferimenti metodologici più significativi per la programmazione di un percorso rivolto ad un target preciso di destinatari, in questo caso le coppie adottanti ed i minori adottandi o adottati.

È necessario, pertanto, individuare prassi operative che attribuiscono ruoli chiari e definiti ai diversi soggetti coinvolti nell'iter dell'adozione.

Tale approccio assume quale momento fondante i principi contenuti nella Convenzione dell'Aja, che sancisce tra l'altro:

- 1) la centralità del bambino;
- 2) il valore del principio di sussidiarietà;
- 3) l'importanza della dimensione multi-culturale.

1. Il percorso adottivo

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Legge 4 maggio 1983, n. 184

"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" il cui titolo ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 149/2001 viene modificato in "Diritto del minore ad una famiglia".

Legge 27 maggio 1991, n. 176

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989).

Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo

(O.N.U. - New York) del 29 novembre 1989, ratificata con la legge 25 luglio 1991, n. 176.

Convenzione dell'Aja, 29 maggio 1993

Sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

Legge 28 agosto 1997, n. 285

"Disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

Legge 31 dicembre 1998, n. 476

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale sottoscritta all'Aja e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione dei minori stranieri.

Decreto ministeriale 24 aprile 2000

Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al "Piano Sanitario per il triennio 1998/2000".

Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Piano d'azione del governo per l'infanzia e l'adolescenza 2000/2002

Legge 28 marzo 2001, n. 149

"Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al Titolo VIII del libro I del Codice Civile.

Legge 5 aprile 2001, n. 154

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

Legge 23 giugno 2001, n. 240

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i Minorenni.

Legge 20 marzo 2003, n. 77

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Legge regionale 30 aprile 2004, n. 9

"Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise".

Delibera Consiglio dei Ministri 1° marzo 2005

"Linee-guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri".

Il Legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, profonde modifiche all'impianto normativo originario in materia di adozione internazionale, sia con l'approvazione della legge n. 476/1998 di ratifica della Convenzione dell'Aja, che ha totalmente novellato il capo 1° del titolo 3° della legge n. 184/1983, relativo all'adozione di minori stranieri, sia con l'introduzione delle recenti disposizioni contenute nella legge n. 149/2001, in materia di adozione nazionale.

Molte novità previste dalla legge n. 149/2001 sono applicabili sia all'adozione nazionale che internazionale, mentre altre riguardano specificamente l'adozione di minori italiani. Le innovazioni da evidenziare sono:

- l'innalzamento dei limiti di età dei coniugi aspiranti all'adozione;
- la nomina del difensore di ufficio per l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi col minore;
- l'obbligo da parte dei genitori adottivi d'informare il figlio della sua condizione, nei modi e nei termini che essi ritengono più opportuni;
- l'accesso alle origini da parte dell'adottato al compimento del 25° anno d'età (art. 28);
- il requisito della stabilità del rapporto di cui all'art. 6 comma 1 che può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, da accertarsi da parte del Tribunale per i Minorenni;
- la scomparsa degli istituti residenziali socio-assistenziali per minori in base all'art. 2, comma 4, che ha previsto il superamento entro il 31 dicembre 2006 a favore di comunità di tipo familiare o mediante l'affido a una famiglia;
- l'allargamento della competenze del pubblico ministero;
- la possibilità per il giudice di disporre l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ovvero tiene una condotta pregiudizievole nei confronti dei figli (tale modifica agli artt. 330 e 333 del codice civile, è prevista però dalla legge n. 154/2001).

1.2 I requisiti per l'adozione

I requisiti per l'adozione nazionale ed internazionale sono gli stessi e sono fissati dall'art. 6 della legge n. 149/2001.

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista, e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni, separazione neppure di fatto e la cui età superi di almeno 18 anni e non più di 45 anni l'età dell'adottando, i quali siano affettivamente idonei e capaci di educare, di istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

I limiti relativi all'età possono essere derogati qualora il Tribunale per i Minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge n. 149/2001 non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottandi sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni.

I coniugi aspiranti presentano dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni affinché lo stesso - ove ne ricorrano i requisiti - dichiari la loro idoneità all'adozione internazionale.

Agli stessi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio

preferenziale l'aver già adottato un fratello dell'adottando ovvero la disponibilità dichiarata ad adottare minori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, riguardante l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap.

Per quanto concerne l'adozione internazionale, la dichiarazione di disponibilità va prodotta dai coniugi al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno la residenza mentre per l'adozione nazionale è ammissibile la presentazione di più domande, anche successive, a più Tribunali per i Minorenni purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali precedentemente aditi.

La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata purché gli aspiranti, una volta ottenuto il decreto di idoneità, diano incarico di curare la procedura adozionale ad un ente autorizzato (art. 30 della legge n. 476/1998 comma 2) entro un anno dalla comunicazione del provvedimento stesso.

L'adozione è consentita a favore di minorenni, dichiarati in stato di adattabilità dal Tribunale per i Minorenni del distretto in cui si trovano, per i quali sia stata accertata la situazione di abbandono in quanto privi di assistenza morale e materiale che non sia dovuta a causa di forza maggiore o a difficoltà transitorie.

Per quanto concerne l'adozione internazionale lo stato di adottabilità deve essere dichiarato dalle Autorità competenti dello Stato di origine del minore che hanno l'obbligo di conformarsi a quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione dell'Aja. Ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 149/2001, il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori nonché dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

Il Tribunale per i Minorenni, accertati previamente i requisiti, incarica i servizi socio-assistenziali e sanitari degli Enti Locali, singoli o associati, che possono avvalersi anche delle competenze professionali delle ASREM, di svolgere adeguate indagini che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro 120 giorni. Esse riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli istanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

Tale termine può essere prorogato per una sola volta e per non più di 120 giorni. Per quanto riguarda l'adozione internazionale, il Tribunale per i Minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per difetto dei requisiti trasmette, entro 15 giorni copia della dichiarazione di disponibilità, ai servizi socio-assistenziali degli Enti Locali, singoli o associati, che avvalendosi per quanto di competenza delle ASREM e in conformità alle intese raggiunte nella pianificazione zonale (ex legge n. 328/2000) e a specifici protocolli operativi, svolgono un'approfondita indagine finalizzata all'accertamento dei requisiti richiesti per l'adozione che prevede la relazione psicologica, la relazione sociale e una valutazione di sintesi sulla coppia aspirante. Anche in tal caso i servizi dispongono di quattro mesi di tempo successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità per inviare la relazione completa al Tribunale per i Minorenni che, dopo averla ricevuta, se necessario, può disporre opportuni approfondimenti.

A questo punto la procedura prevista dalla legge n. 476/1998 si diversifica nettamente rispetto a quella nazionale, in quanto gli aspiranti all'adozione del minore straniero che abbiano ricevuto dal Tribunale per i Minorenni il decreto di idoneità devono conferire incarico a curare la procedura adozionale ad uno degli Enti Autorizzati per le adozioni internazionali inseriti nell'albo ex art. 30 comma 1 lettera c della legge n. 184/1983 come sostituito dall'art. 3 della legge n. 476/1998.

Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura che, conviene ribadire, deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.

Gli aspiranti genitori adottivi devono ricevere dall'Ente Autorizzato per l'adozione internazionale tutte le necessarie informazioni relative alla procedura.

Una volta che la Commissione per le adozioni internazionali prevista dall'art. 38 della legge n. 476/1998 ha dichiarato che l'adozione risponde a superiore interesse del minore e dopo averne autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia, egli gode di tutti i diritti attribuiti al minore italiano.

Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, per almeno un anno, i servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e gli Enti Autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. In ogni caso essi riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento segnalando eventuali difficoltà ai fini dell'adozione di idonei interventi.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento pre-adoattivo hanno diritto alla fruizione dei seguenti benefici:

- a. l'astensione dal lavoro, anche se il minore adottato ha superato i sei anni ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- b. l'assenza dal lavoro;
- c. congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero;
- d. deduzione ai fini fiscali del reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale;
- e. contributo regionale art. 8 del Regolamento attuativo della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9.

L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un paese non firmatario della convenzione né di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

- venga accertato lo stato di abbandono del minore straniero o il consenso di genitori naturali ad un'adozione che produca per il minore adottato l'acquisizione dello status di figlio legittimo degli adottandi e la cessazione dei rapporti giuridici tra il minore e il nucleo familiare di origine;
- gli adottandi abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'art. 30 della legge n. 476/1998 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'art. 38 e di un Ente interessato;
- siano state rispettate tutte le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
- sia stata concessa l'autorizzazione di cui all'art. 39 comma 1, lettera h concernente l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

La legge n. 184/1983 così come modificata dalla legge n. 476/1998 agli artt. 70 e segg. prevede sanzioni penali per coloro i quali realizzano l'adozione internazionale senza rispettare le procedure in essa previste.

In particolare l'art. 70 prevede:

1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000".

L'art. 72-bis, 3° comma prevede: "Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, colore che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o

persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".

L'art. 73 dispone: "Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per l'adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni".

L'ingresso in Italia di minori stranieri a scopo di adozione è consentito quando l'Autorità competente del paese di provenienza del minore abbia emesso un provvedimento di adozione o di affidamento pre-adoztivo. Il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di tale provvedimento o di affidamento pre-adoztivo o di adozione gode di tutti i diritti attribuiti al minore italiano fin dal momento dell'ingresso in Italia (art. 34).

Una volta pronunciata l'adozione, l'adottato acquista la cittadinanza italiana e lo status di figlio legittimo degli adottanti dei quali, naturalmente, ne assume e ne trasmette il nome e acquista la cittadinanza italiana a seguito della trascrizione del provvedimento adottivo nei Registri dello Stato Civile.

L'adozione fa cessare definitivamente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine (art. 27 legge n. 184/1983).

Il provvedimento di adozione pronunciato dall'Autorità dello stato straniero prima dell'arrivo in Italia ha immediatamente efficacia ed è trascritto nei registri dello stato civile a seguito di una verifica del Tribunale per i Minorenni sulla correttezza procedurale (art. 35 comma 3 legge n. 476/1998).

2. Principali funzioni dei soggetti che partecipano alla procedura adottiva

2.1 Il Tribunale per i Minorenni

1. Trasmette, entro 15 giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali perché acquisiscano ogni elemento utile sulla coppia aspirante; per l'adozione nazionale non è previsto un termine perentorio entro cui richiedere "adeguate indagini" ai servizi territoriali che, tuttavia, in virtù dell'art. 19, comma 4, legge n. 149/2001, devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro 120 giorni;

2. emette decreto attestante l'inidoneità ovvero l'idoneità ad adottare che ha efficacia per tutta la durata della procedura;

3. trasmette il decreto tempestivamente alla Commissione per le adozioni internazionali (Autorità Centrale) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con copia della relazione e della documentazione esistente agli atti e all'Ente Autorizzato allo svolgimento delle relative pratiche;

4. dichiara efficace il provvedimento straniero dopo averne accertato la sua conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione, alle leggi dello Stato che lo ha emesso, al diritto di famiglia e dei minori, ovvero, nel caso di adozione nazionale dispone senza indugio l'affidamento preadottivo stabilendone le modalità con apposita ordinanza (art. 19, comma 6, legge n. 149/2001);

5. vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali decorso un anno dall'affidamento decide, con sentenza in camera di consiglio (Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono impugnabili davanti alla Corte di Appello (entro 10 gg.) ai sensi degli articoli 739 e 740 cpc sia dal Pubblico Ministero che dagli interessati).

2.2 I Servizi sanitari e socio-assistenziali

I Servizi sanitari e socio-assistenziali degli Enti Locali, singoli o associati, integrati con quelli delle ASREM, nel quadro della pianificazione zonale (legge n. 328/2000) e dei protocolli operativi (legge n. 476/1998), svolgono le seguenti attività:

1. informare la coppia aspirante sulle peculiarità dell'adozione internazionale, sulle relative procedure, e sulle funzioni svolte dagli Enti Autorizzati;
2. preparare gli aspiranti all'adozione anche in collaborazione con i predetti Enti;
3. acquisire - in ambedue le procedure - tutti gli elementi sulla situazione personale, familiare, sanitaria e del contesto sociale, approfondendo in particolar modo le motivazioni e le attitudini degli aspiranti genitori adottivi, nonché la loro capacità a farsi carico di un'adozione internazionale e ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della loro idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni.

2.3 L'Ente Autorizzato

L'Ente Autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura adozionale, ai sensi dell'*art. 31 comma 3 della legge n. 476/1998*, ha il compito di:

1. informa la coppia aspirante sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
2. svolge le pratiche adottive presso le competenti autorità del paese indicato dalla coppia aspirante - tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo loro la domanda di adozione accompagnata dal decreto di idoneità e alla relazione ad essa allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli stessi aspiranti e il minore da adottare;
3. riceve la proposta di incontro curando che sia completa di tutte le informazioni sanitarie concernenti il minore, la sua famiglia di origine e la sua storia personale, che provvederà a trasferire agli aspiranti genitori adottivi, assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero;
4. riceve il consenso scritto all'incontro da parte degli aspiranti all'adozione autenticandone le firme e trasferendone l'atto di consenso all'autorità straniera;
5. riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della convenzione dell'Aja. e concorda con la stessa - qualora ne ricorrano tutti i requisiti - l'opportunità di procedere all'adozione ovvero -in caso contrario - prende atto del mancato accordo e informa immediatamente la Commissione comunicandone le ragioni;
6. informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e i servizi dell'Ente Locale della decisione dell'affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia;
7. certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
8. trasmette tempestivamente alla Commissione ed al Tribunale per i Minorenni copia degli atti e della documentazione ricevuta dall'autorità straniera;
9. vigila sulle modalità di trasferimento congiunto in Italia del minore e della coppia adottante;
10. sostiene il nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia, in collaborazione con i servizi dell'ente locale, su richiesta della coppia adottante;

11. certifica la durata delle assenze dal lavoro e il periodo di permanenza all'estero;
12. certifica l'ammontare delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura adozionale.

2.4 La Commissione per le Adozioni Internazionali

La Commissione per le Adozioni Internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1. collabora con le Autorità Centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
2. propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
3. autorizza l'attività degli enti curandone la tenuta del relativo albo e vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della legge n. 476/1998;
4. agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei paesi stranieri;
5. conserva tutti gli atti e le informazioni relative alle procedure di adozione internazionale;
6. promuove la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionali e della protezione dei minori;
7. promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
8. autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
9. dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la permanenza in Italia;
10. certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione dell'Aja in conformità a quanto previsto dall'art. 23 comma 1 della Convenzione medesima;
11. collabora per le attività di formazione e informazione anche con enti diversi da quelli autorizzati;
12. può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il Tribunale per i Minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato;
13. presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri - che la trasmette al Parlamento - una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione della convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con paesi non aderenti alla stessa.

2.5 La Regione

La Regione, attraverso specifici atti di indirizzo e azioni mirate di raccordo e supporto agli enti preposti:

1. contribuisce allo sviluppo di un efficiente rete di servizi operanti nel territorio regionale in grado di realizzare le finalità di cui alla legge n. 476/1998;
2. svolge contestualmente le funzioni di vigilanza sul loro funzionamento e sull'applicazione dei livelli di intervento, eliminandone eventuali disomogeneità;
3. promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e l'Autorità Giudiziaria Minorile.

4. Informa sull'adozione internazionale e nazionale e sulle forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.

5. provvede, attraverso l'Osservatorio Regionale sui Fenomeni Sociali, a monitorare il fenomeno ed a costituire una banca dati aggiornata.

3. Protocollo operativo

3.1 Premessa

Il Protocollo operativo, di seguito riportato, che si inserisce quale scelta progettuale innovativa di una reale e fattiva integrazione socio - sanitaria, propone:

- 1) di fissare criteri di omogeneità per gli interventi professionali e di individuare i livelli qualitativi adeguati, al di sotto dei quali non è possibile formulare valutazioni fondate;
- 2) di fornire parametri ed indicatori che permettano una rilevazione organica della dimensione personale, familiare e del contesto socio-ambientale, al fine di fornire una documentazione precisa ed obiettiva ai Tribunali per i Minorenni e, nei casi in cui i coniugi scelgano l'adozione internazionale, all'Ente Autorizzato.

L'iter adottivo, comportando prestazioni ad elevata integrazione, richiede necessariamente una progettazione unitaria, in cui l'offerta di servizi viene definita in termini di integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, gestionale e professionale:

- a livello istituzionale, l'integrazione si esplica attraverso la sottoscrizione del "protocollo operativo" tra l'Ambito Territoriale, le ASREM, il Tribunale dei Minorenni e gli Enti Autorizzati;
- a livello gestionale, l'integrazione si esplica nella scelta dell'ambito individuato per la gestione unitaria delle attività relative al processo adottivo;
- a livello professionale, l'integrazione si realizza attraverso la costituzione di équipes integrate multiprofessionale composte da assistenti sociali, psicologi ed altre figure professionali appartenenti alle diverse istituzioni - ASREM ed Enti Locali che, anche grazie ad un percorso formativo attivato ad hoc, si costituiscono quali gruppi di lavoro, con una funzione di regia/coordinamento delle diverse fasi del percorso adottivo. Si propongono équipes integrate multiprofessionale anche sovrambito.

Considerando che la dimensione territoriale proposta può interessare più comuni (o circoscrizioni) e distretti sanitari, e che il lavoro sarà svolto pertanto in più sedi, è necessario individuare una sede operativa e di coordinamento di tutte le attività dell'équipe e la realizzazione di un modello di lavoro che comprenda le riunioni periodiche sui casi e sulle attività di servizio.

Il protocollo operativo, frutto di una concertazione tra i soggetti preposti alla tutela delle persone in età evolutiva, deve garantire al minore condizioni ottimali di inserimento nella famiglia e di integrazione nella comunità locale attraverso una presa in carico complessiva ed adeguata da parte dei soggetti sottoscrittori dei protocolli stessi.

3.2 Le fasi del percorso

Le fasi del percorso, individuate nel Protocollo operativo in riferimento alle competenze affidate ai servizi socio-sanitari territoriali, ai Tribunali per i Minorenni ed agli Enti Autorizzati ai sensi della legge n. 476/1998, sono:

- a) Informazione
- b) Orientamento e preparazione
- c) Valutazione
- d) Idoneità
- e) Adozione internazionale (Accompagnamento della coppia dal decreto d'idoneità all'incontro con il minore; dall'incontro al rientro in Italia) - Adozione - Post adozione
- f) Adozione nazionale (Affido pre-adoattivo e Adozione)
- g) Gestione delle criticità.

a) Informazione

Obiettivi generali

- A) Informazione all'utenza completa e comprensibile sul percorso adottivo.
- B) Uniformità delle informazioni all'utenza tra i vari soggetti preposti all'attivazione del percorso adottivo.

Competenze

L'èquipe integrata multi professionale

Assicura:

1. informazione generale: elabora e diffonde in collaborazione con gli altri soggetti, materiali e strumenti informativi;
2. informazione specifica: presso le proprie sedi;
3. informa la coppia sull'adozione nazionale ed internazionale, sui requisiti necessari;
4. informa la coppia sulle procedure da seguire con i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja;
5. informa le coppie sui loro diritti.

Enti autorizzati

1. Collaborano con l'équipe integrate multiprofessionali per le attività relative all'informazione generale;
2. diffondono e rendono disponibile il materiale informativo presso le loro sedi;
3. comunicano agli altri organismi le proprie attività relative all'adozione internazionale;
4. informano gli aspiranti all'adozione sui costi, tempi, procedure e paesi con cui operano.

Tribunale per i minorenni

1. Collabora alla elaborazione degli strumenti, rendendo disponibili le informazioni relative all'adozione nazionale ed internazionale;
2. diffonde e rende disponibile il materiale informativo presso le proprie sedi.

Procedure e strumenti

Al fine di rendere idoneo ed efficace il processo informativo è opportuno adottare le seguenti linee operative:

- 1) attivazione del lavoro di rete;
- 2) elaborazione, attivazione e stesura di una mappa delle risorse territoriali (Enti pubblici e privati, associazioni ecc.).

I percorsi da attivare e gli strumenti da elaborare sono:

- 1) sportello informativo a cura delle équipes integrate multiprofessionali, degli Enti Autorizzati e dei Tribunali per i Minorenni presso le rispettive sedi;
- 2) opuscolo elaborato dalle équipes integrate multiprofessionali in collaborazione con gli altri soggetti preposti al percorso adottivo con il coordinamento della Regione, contenente la legislazione nazionale, le linee guida ed i protocolli regionali ad uso degli operatori coinvolti;
- 3) opuscolo contenente la carta dei servizi sull'adozione per l'utenza, con sezione differenziata con indicazioni sugli specifici percorsi di ogni territorio;
- 4) sito internet gestito dalla Regione a cui contribuiscono tutti i soggetti interessati.

b) Orientamento e preparazione

Per meglio diffondere la cultura delle adozioni e dell'affido familiare, è opportuno che le coppie frequentino i corsi al momento della presentazione della richiesta di adozione o di affido al Tribunale per i Minorenni al fine di facilitare la successiva attività di conoscenza della coppia e della singola persona, consentendo alla équipe di focalizzare meglio la valutazione delle competenze e lo studio dell'abbinamento.

I corsi di preparazione e formazione per le coppie aspiranti all'adozione o che abbiano dato disponibilità all'affido familiare sono organizzati dalle équipes integrate multiprofessionali per le adozioni, con la collaborazione degli Enti Autorizzati, dei gruppi di associazioni di volontariato che operano nel settore della cooperazione internazionale, della solidarietà a distanza, degli affidamenti familiari, delle adozioni nazionali, dei consultori familiari, dei centri di mediazione familiare. I corsi di preparazione sono finalizzati alla sperimentazione di situazioni concrete che gli aspiranti genitori adottivi e affidatari potrebbero essere chiamati ad affrontare nei primi momenti con il bambino, nonché orientati su elementi di psicologia, sociologia e di diritto. Si propongono i seguenti principali obiettivi:

- aiutare la coppia ad avviare un processo di maturazione interno, orientato all'acquisizione di una competenza genitoriale specifica rivolta ad un minore proveniente da una condizione di abbandono;
- aiutare la coppia alla comprensione reale del concetto e della condizione di abbandono e di quali siano le possibili ripercussioni, anche nel lungo periodo, sulle caratteristiche e sul comportamento del minore che viene accolto;
- aiutare la coppia ad acquisire la consapevolezza dell'importanza di rispettare le origini biologiche del bambino e di rivelargli la sua adozione;
- offrire l'opportunità di scambio e confronto con coppie che abbiano già maturato un'esperienza adottiva o di affido, per dare concretezza e vicinanza al bambino immaginato e fantasticato.

In particolare tali corsi dovranno perseguire le seguenti finalità:

1. porre attenzione agli aspetti psicologici, sociali, legali, economici e sanitari sia dei minori che delle famiglie;
2. sostenere e sviluppare le capacità genitoriali;
3. favorire la corretta elaborazione delle dinamiche affettive, relazionali ed educative a vantaggio e

sostegno del minore.

Gli obiettivi trasversalmente perseguibili devono tendere alla:

1. ricerca finalizzata a modulare e sviluppare nuove ed efficaci modalità di intervento;
2. rilevazione ed analisi del fenomeno sul territorio;
3. prevenzione primaria e secondaria dei disagi legati all'istituto dell'adozione e dell'affido;
4. protezione e tutela del minore;
5. diffusione del lavoro di rete.

c) Valutazione

Obiettivi

Verifica delle capacità genitoriali delle coppie, nel rispetto delle normative vigenti.

Competenze

Equipe integrata multi professionale

Svolge un programma in cui:

- L'assistente sociale effettua visite domiciliari per verificare la situazione sociale, culturale, abitativa, occupazionale ed economica della coppia e svolge anche funzioni di counseling con la coppia.
- Il medico di base certifica lo stato di salute della coppia.
- Lo psicologo valuta l'evoluzione individuale di ciascun coniuge, le dinamiche di coppia e familiari, la motivazione all'adozione, la genitorialità e la filiazione.

Saranno eventualmente ripresi i temi delle motivazioni e delle aspettative già discussi nel gruppo.

Dal raffronto tra gli elementi relativi alle storie personali, alle loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo e le aspettative espresse si trarranno le indicazioni per l'abbinamento.

Il fascicolo della coppia viene aggiornato con gli elementi emersi in questa fase che costituiscono la base da cui scaturiranno le relazioni psicologiche, le relazioni sociali e la valutazione di sintesi, stilate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1.

Enti autorizzati

Danno informazioni più dettagliate sui percorsi formativi e burocratici a cui le coppie avranno accesso dopo il decreto di idoneità.

Tribunale per i minorenni

Acquisisce dal fascicolo le relazioni pervenute ed effettua direttamente eventuali ulteriori indagini, ove ritenute necessarie, per valutare l'idoneità all'adozione di ciascuna coppia.

Procedure e strumenti

- 1) Presentazione della dichiarazione di disponibilità della coppia al Tribunale per i Minorenni.

- 2) Trasmissione delle dichiarazioni alle équipes integrate multiprofessionali.
- 3) Apertura del fascicolo relativo alla coppia da parte dell'èquipe integrata multiprofessionale.
- 4) Avvio del percorso formativo - diagnostico.
- 5) Discussione di équipes, stesura delle relazioni ed invio al Tribunale per i Minorenni.

Tutta la procedura sarà impostata in maniera tale da stimolare la coppia alla riflessione, per giungere a conclusioni condivise.

d) Idoneità

Obiettivi

Garantire la continuità del percorso adottivo anche durante e dopo il conseguimento dell'idoneità

Competenze

Tribunale per i minorenni

Ricevuta la relazione dall'èquipe integrata multiprofessionale ed espletata l'istruttoria, emette decreto motivato contenente anche eventuali indicazioni per favorire l'incontro tra la coppia ed il minore.

In casi particolari è auspicabile un incontro diretto tra il Tribunale e l'èquipe per chiarire eventuali dubbi sulla valutazione.

Il decreto, con allegata copia della relazione dell'èquipe, è trasmesso alla Commissione per le Adozioni Internazionali ed all'Ente scelto dalla coppia, se già indicato da quest'ultima.

Enti autorizzati

Ricevono dalla coppia l'incarico a curare la procedura di adozione ed aprono un fascicolo che include tutte le informazioni e le notifiche, a cominciare dal decreto e dalla relazione dell'èquipe.

Equipe integrata multi professionale

Aggiorna il fascicolo includendovi il decreto e la scelta dell'Ente.

Procedure e strumenti

Condivisione delle informazioni e delle valutazioni raccolte nelle singole fasi dell'iter dai diversi soggetti coinvolti, al fine di garantire unitarietà al percorso della coppia, nel rispetto delle leggi.

e) Adozione internazionale:

Accompagnamento:

dal decreto di idoneità all'incontro col minore

Obiettivi

- Organizzazione coordinata e trasparente delle procedure.
- Scambio costante di informazioni tra i vari soggetti preposti all'iter adottivo.

Competenze

Equipe integrata multi professionale

Sostiene la coppia fino al momento della partenza, raccoglie ulteriori informazioni e collabora con l'Ente Autorizzato.

Enti autorizzati

- 1) Attivano, ciascuno secondo l'esperienza e la formazione dei propri operatori, percorsi, possibilmente di gruppo, che informino le coppie sulle procedure dei vari Paesi e le mettano in contatto con la cultura del Paese prescelto;
- 2) svolgono le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese prescelto dalla coppia tra quelli con cui sono autorizzati ad operare, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi locali;
- 3) si assicurano che le proposte di incontro, formulate dall'autorità straniera, rispettino le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
- 4) informano immediatamente, appena le Autorità locali abbiano affidato un minore alla coppia, la Commissione Nazionale, il Tribunale per i Minorenni e l'èquipe integrata multiprofessionale;
- 5) trasmettono all'èquipe integrata multiprofessionale integrata notizie sulla storia del minore;
- 6) comunicano agli aspiranti genitori le cause dell'abbandono del bambino, le sue abitudini in istituto o nell'eventuale famiglia affidataria, le malattie sofferte e/o traumi subiti;
- 7) trasmettono alla Commissione e al Tribunale per i Minorenni copia degli atti e della documentazione relativa al minore, dopo averne controllato completezza e regolarità.

Procedure e strumenti

- Adempimento delle procedure presso le competenti autorità straniere e italiane.
- Circolazione costante delle informazioni sul percorso tra tutti i soggetti interessati.

Accompagnamento:

dall'incontro al rientro in Italia

Obiettivi

- Tutela del minore.
- Controllo sulla correttezza delle procedure.
- Attivazione della rete dei servizi per interventi di sostegno efficaci e coordinati.

Competenze

Enti autorizzati

- Vigilano sulla correttezza delle procedure e sostengono la coppia nel completamento dell'iter adottivo nel Paese straniero.
- Comunicano al Tribunale per i Minorenni ed all'èquipe integrata multiprofessionale l'avvenuta adozione.
- Certificano spese e durata del soggiorno all'estero.

- Su richiesta della coppia, in collaborazione con l'èquipe, svolgono attività di sostegno.

Tribunale per i minorenni

- Delibera la trascrizione del provvedimento straniero di adozione.
- Dichiarata valido come affidamento pre-adoztivo di adozione, il provvedimento emesso dal Paese di origine.
- Informa l'èquipe multiprofessionale integrata del provvedimento.

Equipe integrata multiprofessionale

- Predisporre un programma di sostegno e ne rende partecipe la famiglia adottiva sin dal rientro in Italia.
- Si confronta con l'Ente che ha curato l'adoztione per integrare e coordinare gli interventi.
- Aggiorna il fascicolo relativo alla famiglia.

Procedure e strumenti

Strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi proposti è il lavoro di rete, in cui tutti i soggetti coinvolti nel progetto adottivo, nel rispetto delle competenze di ciascuno, si tengono reciprocamente e costantemente informati sulle attività svolte da ciascuno per quella singola famiglia, e collaborano per evitare sia sovrapposizioni che vuoti di intervento.

Adozione internazionale

Obiettivi

- Tutela del minore;
- garanzia del rispetto delle leggi internazionali e dello Stato di origine;
- attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti;
- elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata dei servizi e degli interventi di sostegno.

Provvedimento di adozione straniero

Il provvedimento di adozione straniero pronunciato prima dell'arrivo in Italia ha immediatamente efficacia ed è trascritto nei registri dello stato civile, dopo una verifica del Tribunale per i Minorenni sulla correttezza delle procedure. Possono essere realizzate in Italia anche adozioni di minori provenienti da stati stranieri che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja a condizione che vengano rispettati i principi e le procedure previste dalla legge n. 476/1998.

Minore

L'ingresso nel nostro Paese a scopo di adozione di stranieri minori è consentito, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 quando l'autorità competente del paese di provenienza del bambino abbia emesso un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di tale provvedimento gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti ad un minore italiano. Una volta pronunciata l'adoztione, l'adottato acquista la cittadinanza italiana e lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dai quali assume il cognome. Sempre a seguito dell'adoztione, infine, cessano definitivamente i rapporti

dell'adottato con la famiglia di origine(*art. 27, legge n. 184/1993*).

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non siano muniti di visti d'ingresso rilasciati ai sensi della presente legge, ovvero che non siano accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 della legge).

Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il Pubblico Ufficiale o l'Ente Autorizzato che ne ha notizia, lo segnala al Tribunale per i Minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.

Competenze

Equipe integrata multiprofessionale

1. Svolge in collaborazione con l'Ente Autorizzato attività di sostegno del nucleo adottivo su richiesta degli adottanti, fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno.
2. Riferisce in ogni caso al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Enti autorizzati

- 1) Su richiesta degli adottanti, svolgono in collaborazione con l'èquipe multiprofessionale integrata, attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno.
- 2) Riferiscono in ogni caso al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
- 3) Certificano la durata delle necessarie assenze dal lavoro, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.
- 4) Certificano le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Tribunale per i minorenni

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:

- 1) verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni di adottabilità.
- 2) accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo.

Procedure

- 1) Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del nucleo familiare
- 2) Vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto anche da parte dei servizi territoriali.

Post - adozione

Obiettivi

- 1) Tutela del minore.
- 2) Monitorare il grado di adattamento del minore nel nuovo nucleo familiare e il suo stato fisico e psico-emotivo.
- 3) Assistenza al nucleo familiare.
- 4) Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organi coinvolti.
- 5) Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata di servizi ed interventi.
- 6) Promozione dell'integrazione scolastica del bambino adottato fornendo agli insegnanti gli strumenti necessari a seguire, nella maniera più costruttiva possibile, le problematiche del minore onde prevenire e individuare situazioni potenzialmente a rischio di non accettazione del minore e del suo personale vissuto emotivo, sociale e culturale.
- 7) (2)promuovere la costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto tra famiglie, favorendo lo scambio di esperienze e il supporto reciproco tra neogenitori adottivi e genitori che hanno adottato da più tempo.

Competenze

Equipe integrata multi professionale

Svolge attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

In ogni caso riferisce per il primo anno, trimestralmente al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento e le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. A tal proposito si riporta il testo dell'*art. 34, comma 2, della legge n. 476/1998*: "dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e degli Enti Autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi".

Enti autorizzati

Svolgono in collaborazione con l'equipe integrata multiprofessionale attività di sostegno del nucleo adottivo fino dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

Tribunale per i minorenni

Vigila sull'andamento dell'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare.

Procedure

- 1) Garantire un accompagnamento ed una assistenza al nucleo familiare nel corso degli anni.

f) Adozione nazionale

Affido - preadottivo

"Per l'adozione nazionale e per i casi di adozione internazionale in cui il minore ha fatto ingresso in Italia sulla base di un provvedimento pre-adoattivo emanato dal paese di origine."

Obiettivi

- 1) Tutela del minore.
- 2) Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata di servizi ed interventi.
- 3) Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti.
- 4) Assistenza alla coppia.

Competenze

Equipe integrata multi professionale

- 1) Raccoglie la documentazione sul minore.
- 2) Attiva ed organizza servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare.
- 3) Dal momento dell'ingresso in Italia del minore e almeno per un anno ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi territoriali, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore.
- 4) In ogni caso riferisce al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Enti autorizzati (in caso di adozione internazionale)

- 1) Comunicano all'èquipe integrata multiprofessionale il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmettono la documentazione relativa al minore in loro possesso e/o relazionano sul periodo vissuto nel paese di origine (impatto socio - ambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore,...).
- 2) Attivano ed organizzano servizi per:
 - a. la gestione dei contatti con le Autorità e gli operatori dei Paesi di origine;
 - b. l'accompagnamento della coppia;
- 3) Compilano, quando richieste e non compilate dai Servizi Territoriali, le relazioni periodiche per il Paese di origine.
- 4) Su richiesta degli interessati assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento.

Tribunale per i minorenni

- 1) Decorso il periodo di un anno, se ritiene la permanenza in famiglia conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile; in caso contrario, anche prima del termine, può revocare l'affidamento pre-adoattivo ed adottare provvedimenti alternativi contrari.

Procedure

- 1) Garanzia di un accompagnamento ed un'assistenza alla coppia ed al minore da parte degli Enti Autorizzati.

- 2) Garanzia del rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine ed internazionali.
- 3) Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo stato del percorso adottivo della coppia.
- 4) Vicinanza e tempestività per gli interventi di sostegno ed aiuto da parte dei Servizi territoriali.

Adozione

Obiettivi

- Tutela del minore.
- Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata dei servizi e degli interventi di sostegno.
- Conclusione responsabile del percorso adozionale.

Competenze

Equipe integrata multi professionale

Alla fine dell'anno di accompagnamento (affidamento pre-adoztivo) gli operatori redigono relazioni finali e le inviano al Tribunale per i Minorenni.

Enti autorizzati

Nei casi di affido preadoztivo gli Enti Autorizzati sono tenuti alla fine dell'anno di affido a redigere propria relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni e per conoscenza all'equipe integrata multiprofessionale.

Tribunale per i minorenni

Il Tribunale, viste le relazioni finali redatte dall'equipe integrata multiprofessionale e dall'Ente Autorizzato, in casi di adozioni internazionali, emana il provvedimento di adozione, che viene inviato per la trascrizione nei registri di stato civile ai Comuni di residenza e per conoscenza all'equipe integrata multiprofessionale.

Minore

Il minore, una volta pronunciata l'adozione, acquista, se straniero, la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile, e lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume il cognome. Sempre a seguito dell'adozione, infine, cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine (*art. 27 legge n. 184/1993*).

g) Gestione delle criticità

Obiettivi

- Attivazione di interventi di sostegno che aiutino la famiglia e il minore a superare eventuali momenti di crisi.
- Riduzione dei danni legati al fallimento dell'adozione ed alla restituzione.

Competenze

Equipe integrata multiprofessionale

- Si fa carico del lavoro di sostegno alla famiglia coinvolgendo, se necessario, altre strutture sociosanitarie (collaborando con l'Ente Autorizzato in caso di adozione internazionale), ed informa il Tribunale dei Minorenni per gli adempimenti di competenza.

- Sostiene e promuove l'integrazione scolastica dei bambini adottati attraverso:

A) corsi di sensibilizzazione ed analisi delle problematiche relative all'adozione per operatori scolastici;

B) incontri con le classi, i docenti e i genitori finalizzati a valorizzare la cultura delle differenze, superare concetti e approcci comportamentali stereotipati relativi alle diversità e alle differenze fisiche e culturali;

C) tavole rotonde finalizzate a supportare la programmazione didattica dei docenti costruendo moduli ad hoc per la valorizzazione della cultura delle differenze;

D) il supporto operativo e l'affiancamento del corpo docente nei momenti di manifestazione del disagio da parte del minore adottato;

- Effettua un follow-up periodico sui casi di adozione trattati.

Ente autorizzato

Collabora con l'equipe integrata multiprofessionale cercando di fornire, se necessario, ulteriori notizie sul passato del bambino utili per comprendere e risolvere difficoltà attuali.

Tribunale per i minorenni

Nel caso in cui la famiglia informi del problema il Tribunale, quest'ultimo coinvolge, nel più breve tempo possibile, l'Ente Autorizzato e l'equipe integrata multiprofessionale.

Prima di porre fine ad un affido pre-adoattivo o di revocare l'adozione, è prassi ascoltare l'equipe e l'Ente Autorizzato (nel caso di adozione internazionale), al fine di programmare la soluzione più idonea per il minore.

Procedure e strumenti

- Saranno varie a seconda del tipo di problema. Imprescindibile punto fermo è l'attivazione della rete che, d'altra parte, dovrebbe già essere attiva per tutti.

(2) Il presente punto è indicato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come punto 6.

4. Piano della comunicazione sociale

(art. 5 del Regolamento attuativo della legge regionale 30 aprile 2004, n. 9)

Il Piano della Comunicazione sociale, redatto annualmente dalle équipes integrate multiprofessionale, rappresenta lo strumento idoneo a fornire al cittadino:

- informazioni, consulenza e primo orientamento per la conoscenza delle prestazioni;

- attività di formazione rivolta alla collettività e mirata ad offrire conoscenza sui servizi e sulle risorse disponibili nell'ambito territoriale in materia di adozione ed affido familiare;
- attività diretta ad informare sui risultati conseguiti attraverso piani di azione e iniziative già realizzate.

È necessario, quindi, che il Piano di Comunicazione sia parte integrante della programmazione degli enti e tenga presenti le forme di comunicazione ed informazione pubbliche già attivate. Deve prevedere due forme di comunicazione, una verso l'interno e una verso l'esterno.

1. Comunicare verso l'interno al fine di:

- sviluppare all'interno degli enti e tra gli enti un sistema di comunicazione al quale devono concorrere gli organismi preposti (URP, Uffici Stampa) e chiunque altro voglia svolgere un ruolo comunicativo formale e informale valorizzando tale ruolo in tutti i soggetti coinvolti;
- sviluppare una strategia di formazione rivolta ai diversi livelli di operatori socio-legali mirata al coinvolgimento e alla sempre crescente consapevolezza della necessità di qualificazione dei servizi e del rapporto con l'utente.

Affinché la comunicazione sia efficace, occorre tenere presente i destinatari che, nel caso specifico, sono rappresentati dal personale operante nelle équipes integrate multiprofessionali nonché dagli operatori sociali coinvolti nella rete dei servizi istituzionali competenti e gli obiettivi da voler raggiungere, ovvero:

- rendere omogenei e collegati in rete i flussi informativi;
- facilitare il collegamento e l'integrazione dei servizi;
- promuovere la qualità dei servizi;
- migliorare la comunicazione interna;
- sviluppare una cultura condivisa dell'affido e dell'adozione;
- sviluppare la coesione e la composizione dell'èquipe integrata multiprofessionale;
- definire linguaggi e procedure comuni per migliorare la qualità dell'intervento;
- informare sulle tematiche da trattare.

2. Comunicare verso l'esterno al fine di:

- informare sui servizi, sulle procedure e sulle pratiche per accedervi;
- creare una banca dati regionale che sia collegata con gli enti (Tribunale per i Minorenni, consultori familiari e servizi sociali) e con l'Osservatorio Regionale sui Fenomeni Sociali;

Questo tipo di comunicazione deve avere come priorità quelle di:

- informare correttamente;
 - aggiornare su quanto è di pubblico interesse per l'accesso e la fruizione dei servizi;
 - mettere in rete gli uffici preposti alla comunicazione degli enti con gli sportelli sociali;
 - promuovere iniziative di divulgazione rivolte a tutti i cittadini;
 - produrre supporti informativi per garantire una corretta informazione sulle opportunità e sui servizi presenti sul territorio regionale in tema di adozioni ed affidi;
 - pubblicare le informazioni utili sulla stampa locale;
 - creare ed incrementare un sito on-line sulle tematiche in oggetto.
-

5. Le relazioni come strumenti operativi integrati

I percorsi di lavoro individuati nelle varie fasi del processo adottivo, contenuti nell'allegato protocollo operativo, devono essere intesi non come strutture rigide di conoscenza, né sostituire le modalità proprie di ogni specifica professionalità, ma devono essere linee d'orientamento volte ad uniformare i tempi, gli spazi e la qualità delle prestazioni.

Ai fini della valutazione dell'idoneità delle coppie disponibili all'adozione, le relazioni devono essere prodotte secondo le metodologie proprie degli specifici ambiti professionali degli operatori coinvolti.

I due ambiti di indagine socio-ambientale e psicologico devono, infine, confluire in una fase comune di riflessione, che permetta di confrontare e verificare le conoscenze assunte ed i giudizi maturati dai diversi operatori nell'ottica della propria prospettiva professionale e metodologica, al fine di giungere ad una relazione di sintesi che integri i diversi contributi ed esprima una valutazione comune.

Ai Tribunali per i Minorenni sono trasmesse, in un unico invio, quale momento finale della fase di orientamento, preparazione e valutazione dell'idoneità dei coniugi disponibili all'adozione la:

- 1) relazione socio-ambientale
- 2) relazione psicologica
- 3) relazione di sintesi.

Per l'adozione internazionale, in seguito al decreto d'idoneità, l'èquipe integrata multiprofessionale incontra l'Ente Autorizzato prescelto dalla coppia.

Tale incontro e la relativa collaborazione sono regolati, dall'*art. 31 comma 3 lettera m della legge n. 476 del 1998*, che recita: "l'Ente Autorizzato svolge, in collaborazione con i Servizi dell'Ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia, su richiesta degli adottanti", e dall'*art. 34, comma 2* che recita: "dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi".

5.1 Le relazioni da inviare al Tribunale per i Minorenni

- La relazione sociale ai fini valutativi di idoneità della coppia aspirante all'adozione;
- la relazione psicologica sulla coppia aspirante all'adozione;
- schema di valutazione di sintesi;
- le relazioni trimestrali o di segnalazione di eventuali criticità del "processo adottivo".

Le Relazioni sociali da inviare al Tribunale per i Minorenni

La produzione delle relazioni destinate al Tribunale per i Minorenni rappresenta, contemporaneamente, un punto d'arrivo e di partenza del percorso in progress formativo e valutativo, compiuto dalla coppia insieme con gli operatori.

La partecipazione attiva al momento valutativo è raggiunta attraverso la condivisione dei contenuti.

Essa costituisce un momento cardine nel processo maturativo della coppia in relazione alla

preparazione dell'accoglimento di una persona che ha vissuto la traumatica esperienza dell'abbandono.

Le relazioni costituiscono quindi una sintesi trasparente del lavoro svolto, i cui contenuti, nei limiti del possibile, devono poter essere condivisi con la coppia.

Essa assume così il valore di un'elaborazione sui contenuti e materiali emersi durante il percorso di valutazione, tra la coppia, l'èquipe integrata multiprofessionale ed i singoli operatori. Questi, nel ruolo di facilitatori del processo di conoscenza e consapevolezza della dimensione genitoriale, dedicano particolare attenzione al momento della "condivisione", per la verifica delle motivazioni che sottendono l'intenzione ad adottare.

Il lavoro di valutazione assume in tal modo anche il significato di un'esperienza consapevole di auto-valutazione utile a prescindere che si realizzi o meno l'adozione: nel primo caso per instaurare un rapporto di fiducia attiva tra la coppia e l'èquipe integrata multiprofessionale che supporterà il loro percorso e ne sosterrà la genitorialità; nel secondo caso per evitare che il fallimento del progetto adottivo si trasformi in fattore di ulteriore disagio e frustrazione.

È, inoltre, importante sottolineare che i servizi territoriali, al di là della fase di valutazione, intervengono nel monitoraggio e sostegno nel periodo di affidamento pre-adottivo, durante la quale è di fondamentale importanza che la relazione con il nucleo adottivo venga gestita in modo da far prevalere la dimensione preventiva anche nell'esercizio di un ruolo di controllo. Infine, l'instaurarsi di un'eventuale relazione d'aiuto, anche specialistico, che si rendesse necessaria in seguito a difficoltà di inserimento, sia nei confronti della famiglia che del bambino, può essere intrapresa più efficacemente sulla base dell'impostazione metodologica descritta, in linea con le indicazioni legislative.

I servizi, a conclusione dell'anno di affido ed a decreto di adozione perfezionato, restano a disposizione per la famiglia adottiva, così come lo sono per tutti i nuclei con figli minori dello stesso territorio.

Di seguito sono indicati gli elementi di riferimento per la redazione delle relazioni, al fine di rendere comuni i percorsi di osservazione, formazione e valutazione dell'intero cammino adottivo.

Nella stesura delle relazioni è auspicabile che sia esplicitato l'ambito teorico cui l'èquipe integrata multiprofessionale e i singoli professionisti fanno riferimento.

La relazione sociale sulla coppia aspirante all'adozione

Elementi di riferimento

1. Storia individuale dei coniugi

1.1 Struttura della famiglia di origine: profilo dei genitori e relazioni affettive, i fratelli, le sorelle ed altre figure significative, eventi critici e loro risoluzione e stato attuale dei rapporti. Convivenza con nonni o altri parenti.

1.2 La carriera scolastica, con attenzione anche al vissuto.

1.3 Il contesto lavorativo, il profilo professionale, la soddisfazione nel lavoro e le prospettive per il futuro.

1.4 Eventi critici delle proprie vite e loro soluzioni.

2. Storia della coppia

2.1 Conoscenza ed accoglienza del loro legame da parte delle loro rispettive famiglie.

2.2 Il matrimonio: i cambiamenti nella vita dei coniugi e nelle relazioni con la famiglia estesa.

2.3 Interessi culturali, sociali e di tempo libero coltivati singolarmente e/o in comune.

2.4 Se la coppia ha già figli rilevare: le loro caratteristiche comportamentali, lo stile dei rapporti genitori-figli, gli atteggiamenti educativi, il numero dei figli viventi, il numero dei figli morti e le maternità interrotte.

2.5 Eventi critici nella vita familiare.

2.6 Possibilità di avere o non avere figli: come è vissuta la sterilità di coppia ed eventuali interventi fatti per vincere la sterilità.

3. Organizzazione attuale della vita familiare

3.1 Condizioni economiche della coppia.

3.2 Condizioni abitative con descrizione dettagliata dell'abitazione e dei luoghi destinati ad accogliere il minore.

4. Atteggiamenti della coppia nei confronti dell'adozione

4.1 Chi ha pensato per primo all'adozione: come sono arrivati alla decisione di dichiararsi disponibili all'adozione, da chi ne hanno sentito parlare e quali informazioni hanno su di essa, eventuale conoscenza di famiglie adottive e quali valutazioni ne danno.

4.2 Quali sono le aspettative e le preferenze: sesso ed età; sono disposti ad accogliere più bambini (non consanguinei o fratelli), sono disposti ad accogliere bambini handicappati o sieropositivi, sono disposti ad accogliere bambini di razza diversa.

5. Atteggiamento dei familiari nei confronti dell'adozione

5.1 Figli: sono stati coinvolti nella decisione, cosa ne pensano, sono disponibili a riorganizzare le loro modalità di vita.

5.2 Familiari conviventi: come sopra.

5.3 Familiari non conviventi: sono informati della decisione della coppia, qual è il loro parere, quale rilevanza ha il loro giudizio.

6. Disponibilità della coppia

6.1 Al cambiamento: della propria organizzazione di vita e della vita di coppia.

6.2 All'informazione del minore: sul suo stato di figlio adottivo, sulle sue origini e come pensano di farlo e quando.

6.3 Ad accogliere più fratelli.

7. Atteggiamento nei confronti

Della famiglia di origine del paese di origine del minore

8. Reazione dell'ambiente familiare allargato, dell'ambiente socio-culturale

Come pensano di affrontarlo.

9. Conclusioni e valutazioni

Relazione psicologica sulla coppia aspirante all'adozione

Elementi di riferimento

Partecipazione ad un percorso formativo effettuato dalla coppia

1) Evoluzione individuale:

- In generale, valutare l'attuale immagine del Sé ed il progettarsi come genitori; in particolare, annotare dati sulla personalità ed eventuali psicopatologie che possono emergere dai colloqui.
- Elaborazione della sterilità/difficoltà procreativa individuale o di coppia: in particolare, approfondire il vissuto individuale e di coppia di fronte all'impossibilità/difficoltà di avere un bambino naturale e come questo influisce sulla scelta adottiva (es. l'adozione può consolidare il rapporto).
- Valutare l'elaborazione del lutto della mancanza di un figlio naturale.
- Elaborazione di un eventuale lutto e/o aborto.
- Presenza di figli biologici e/o adottati; presenza di figli biologici o adottati con problemi e/o con handicap.
- Valutare le relazioni con gli altri figli e le aspettative riguardo a questi.
- Valutare le fantasie sulle relazioni tra il figlio adottato e gli altri figli.
- Valutare l'atteggiamento dei figli nei confronti dell'adozione.
- Valutare la motivazione ad una nuova adozione (nel caso di una precedente).

2) Dinamiche familiari:

- Valutare i vissuti relazionali verso i familiari significativi.
- Valutare il livello di individuazione - differenziazione con la famiglia di origine.
- Valutare le aspettative della famiglia di origine sull'adozione - quali fantasie sul bambino - quali preclusioni.

3) Dinamiche di coppia:

- Valutare il tipo di relazione di coppia.
- Valutare la rete macro relazionale della coppia e quindi verificare nell'area sociale ed amicale lo stile di vita come indicatore del modo di relazionarsi con "l'altro", il "diverso da sé".

b) Motivazione all'adozione:

Significato dell'adozione ed aspettative:

- Valutare la consapevolezza e la motivazione all'adozione.
- Valutare il livello di consapevolezza dei propri bisogni e del riconoscimento delle diversità nell'ambito della coppia.
- Valutare le capacità di comprensione della coppia della propria situazione emozionale, relazionale e familiare.

c) Genitorialità:

Idoneità affettiva:

- Valutare le capacità empatiche ed identificazione con il bambino da adottare.
- Riconoscimento e rispetto dell'identità del bambino da adottare.
- Flessibilità nell'organizzazione di vita e di coppia con particolare attenzione agli orari, nella gestione del tempo libero, nella vita coniugale, etc.
- Esperienze personali con altri minori e/o conoscenza degli stadi evolutivi.
- Risorse della coppia e possibilità di chiedere e di trovare aiuto nella comunità e nei Servizi.

d) Il bambino:

- 1) Verifica delle fantasie sul bambino da adottare.
- 2) Disponibilità ad adottare contemporaneamente due bambini fratelli.
- 3) Vissuti emotivi sulla storia del bambino e sui genitori biologici.
- 4) Background razziale e culturale della famiglia: verificare gli stereotipi, i pregiudizi culturali etc., della coppia e della propria famiglia di origine.
- 5) Disponibilità all'affido e valutazione sulle conoscenze delle differenze tra affido ed adozione ed affido a rischio giuridico.

e) Valutazione finale e motivazione:

- Esplicitare e motivare il giudizio finale riguardo all'idoneità e all'adozione con eventuale valutazione della capacità alla gestione dell'affido a rischio giuridico.

Scheda valutazione di sintesi

[Scarica il file](#)

Le relazioni trimestrali

1) L'accoglienza del bambino

- Mettere a fuoco le modalità con cui la coppia è stata preparata ad accogliere il bambino, puntualizzando: i modi e i tempi in cui è avvenuta la conoscenza tra coppia e bambino; chi ha preparato l'incontro; come e dove esso è avvenuto; com'è stato percepito il bambino al primo contatto; quali informazioni sono state date alla coppia sulla sua storia (ambiente di provenienza, famiglia di origine, anamnesi, ecc.); come è stato accolto nel nuovo ambiente familiare e quali risonanze emotive sui componenti del nucleo; quali sono le reazioni del bambino all'incontro con il nuovo ambiente; come è stato presentato ai parenti ed al vicinato; quale preparazione avevano avuto e quali le reazioni.

2) L'ambiente

- Descrivere l'ambiente domestico, indicando gli spazi riservati al bambino e le caratteristiche dell'ambiente sociale in cui la famiglia vive.

3) Vita del bambino in famiglia

- Relazione affettiva di ciascun componente con il bambino e viceversa.
- Svolgimento delle funzioni del padre e della madre.
- Complementarietà del ruolo fra i coniugi.
- Esistenza di fratelli, come vivono l'arrivo del bambino (es. perdita unicità).
- Come il bambino si orienta verso le figure genitoriale e come i genitori interagiscono.
- Come trascorre le giornate e con chi sta abitualmente.
- Verifica del processo di apprendimento della lingua italiana.
- Come viene chiamato il bambino.

4) Interazione del bambino col nucleo familiare

- Evoluzione del processo di appartenenza al nucleo familiare
- Evoluzione del processo di individuazione del minore.
- Acquisizione e sviluppo delle funzioni genitoriali e del processo educativo.

5) Integrazione del bambino nel contesto relazionale allargato

- Come la famiglia si predispone all'inserimento del bambino nelle strutture educative.
- Se il bambino frequenta una scuola, anche se asilo nido o materna; come vi è stato inserito; con quale cognome è iscritto e come viene chiamato.
- L'insegnante è stato informato della situazione di figlio in affido pre-adoztivo.
- Il bambino e i genitori come vivono il rapporto con la scuola.
- Il rapporto con i parenti non conviventi.
- Eventuali problemi di integrazione culturale.
- Costruzione della nuova identità del bambino e dei componenti il nucleo familiare.
- Evoluzione e raggiungimento dei legami di appartenenza.

6) Organizzazione familiare

- Rilevazione delle modifiche avvenute nell'andamento di vita della famiglia, nei singoli, nella coppia, rispetto al lavoro e alle relazioni sociali etc. da quando si è inserito il bambino.

7) Informazione

- Come la famiglia pensa di informare il bambino sulla sua condizione di figlio adottivo.
- Se è già stato informato, da chi, come gli è stata presentata l'adozione e se la famiglia rispetta l'informazione originaria già fornitagli.

8) Sviluppo psicomotorio

- Condizioni del bambino all'ingresso in famiglia: peso, altezza, linguaggio, deambulazione e problemi particolari.
- Grado di autonomia.
- Quali sono state le eventuali modifiche delle caratteristiche precedenti.

- Eventuali disturbi che si evidenziano nel bambino e come vengono affrontate.

9) Conclusioni

- Aspettative circa il futuro del bambino.
- Valutazione dell'atmosfera affettiva del nucleo familiare nel suo insieme.
- Stato di benessere del bambino.

10) Valutazioni

Nelle valutazioni si fa riferimento, in particolare, all'andamento del processo di inserimento e di integrazione del bambino nel nuovo nucleo familiare e nel suo ambiente di vita, alle manifestazioni di benessere fisico, psichico e relazionale, all'atmosfera affettiva e educativa rilevabile nel gruppo familiare. Qualora si rivelino, "gravi difficoltà di idonea convivenza", il Servizio è tenuto ad informare l'Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti fino alla revoca dell'affidamento.

Nella relazione conclusiva, al termine del periodo di affidamento pre-adoattivo, si indicano gli elementi di giudizio utili ai fini dell'emissione del decreto di adozione.
